



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DECRETO N. 15 DEL 29-11-2019

Oggetto: PROPOSTA DELLA MODALITÀ SEMPLIFICATA DI ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE DEI DEBITI EX ART. 258 DEL D. LGS 18/8/2000, N. 267

DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

N. 15 DEL 29-11-2019

L'anno duemiladiciannove addì ventinove del mese di novembre,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Dopo aver richiamato l'atto di insediamento quale Organo Straordinario di Liquidazione (di seguito abbreviato "O.S.L.") presso il Comune di Fratte Rosa datato 4/6/2019, in seguito a nomina in tale ruolo effettuata con Decreto del Presidente della Repubblica in data 23/5/2019, sulla scorta della deliberazione del Consiglio Comunale nr. 7 del 28/3/2019, con cui è stato dichiarato il dissesto finanziario dell'ente;

VISTE le norme che disciplinano il proprio ruolo e le proprie attività, con particolare riguardo al D.P.R. 24/8/1993, nr. 378, avente ad oggetto il regolamento recante norme sul risanamento degli enti locali dissestati e al D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, c.d. Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

PRESA VISIONE della Legge Costituzionale 18/10/2001, n. 3 concernente "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione"; dell'art. 31, quindicesimo comma, della L. 27/12/2002, n. 289; della Circolare del Ministero dell'Interno del 20/9/1993, F.L. N. 21/93;

VISTI, più specificatamente, per le determinazioni da assumere con il presente provvedimento:

- l'art. 252, quarto comma, del T.U.E.L., secondo il quale l'Organo Straordinario della Liquidazione ha competenza relativamente a fatti e atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;
- l'art. 254, primo comma, del D.Lgs. 267/2000, che prevede che l'Organo Straordinario di Liquidazione è tenuto all'accertamento della massa

passiva mediante la formazione, entro 180 giorni dall'insediamento, di un piano di rilevazione;

- l'art. 254, terzo comma, del T.U.E.L., che stabilisce che nel piano di rilevazione della massa passiva sono inclusi i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'art. 194 dello stesso T.U., verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'art. 248, comma 2 e i debiti derivanti da transazioni compiute dall'organo straordinario di liquidazione ai sensi del comma 7;
- l'art. 258 del T.U.E.L. che prevede, in alternativa alla procedura ordinaria, una modalità semplificata di accertamento e liquidazione dei debiti, disponendo che: *"L'Organo Straordinario di Liquidazione, valutato l'importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute, il numero delle pratiche relative, la consistenza della documentazione allegata e il tempo necessario per il loro definitivo esame, può proporre all'ente locale dissestato l'adozione della modalità semplificata di liquidazione"*;
- lo stesso articolo 258 il quale prevede che, entro 30 giorni dalla notifica della proposta, la Giunta deliberi l'adesione o meno alla procedura semplificata e che, in caso positivo, si impegni a mettere a disposizione le risorse finanziarie che, unitamente a quelle nella disponibilità dell'O.S.L., siano sufficienti a coprire almeno il 50% dell'importo complessivo dei debiti non assistiti da privilegio e il 100% dell'importo complessivo dei debiti privilegiati e delle spese della liquidazione;
- l'art. 255, nono comma, del T.U.E.L. in base al quale l'O.S.L. può far fronte alla massa passiva mediante alienazione dei beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini dell'ente dissestato, salva la possibilità per quest'ultimo, qualora intenda evitare le alienazioni, di assegnare proprie risorse finanziarie liquide, anche con la contrazione di un mutuo passivo, con onere a proprio carico, per il valore stimato di realizzo dei beni;
- l'art. 14 del D.L. 113/2016 convertito il L. 7/8/2016, n. 160, recante interventi per gli enti locali in crisi finanziaria;

ATTESO

- che ai sensi dell'art. 254, secondo comma, del D.Lgs. 267/2000, considerata la propria competenza relativamente a fatti e atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre 2018, l'O.S.L. ha già avviato le procedure dirette all'accertamento della massa attiva e passiva dell'Ente e, in particolare relativamente all'accertamento di quest'ultima, ha provveduto alla pubblicazione, in data 12-14/6/2019, dell'avviso per la presentazione delle istanze di ammissione da parte dei creditori, il cui termine è scaduto il 12/8/2019, senza possibilità di ulteriore proroga;
- che, a seguito del predetto avviso, sono pervenute n. **55** istanze di ammissione al passivo, di cui n. **17** tardive (che verranno comunque prese in considerazione), per un totale di euro **406.849,98**, di cui **14.836,52** che si ritiene di escludere (fatte salve ulteriori e approfondite verifiche);
- che le posizioni debitorie (risultanti dalla contabilità del Comune e dallo stesso comunicate, comprensive delle istanze di ammissione alla massa passiva) ammontano a nr. **266** posizioni per

un totale di euro **1.576.177,34** (di cui **1.149.340,72** non assistite da privilegio);

- che sono state chieste e ottenute, ai sensi dell'art. 254, comma 4 del T.U.E.L., dai responsabili dei vari settori del Comune di Fratte Rosa, le attestazioni sia sulle istanze di insinuazione alla massa passiva che sugli altri debiti risultanti dal bilancio di detto Comune;
- che alla massa passiva ammissibile, determinata come previsto dalla vigente normativa, devono essere aggiunti gli oneri della liquidazione (spese di pubblicità, eventuali collaborazioni esterne, remunerazione ed eventuale lavoro straordinario del personale facente parte del gruppo di lavoro a suo tempo istituito a supporto dell'attività commissariale, oneri riflessi, compenso dell'O.S.L. di cui al D.M. 9 novembre 1995 nonché rimborsi spese e oneri diversi) che si possono prudenzialmente e complessivamente stimare in euro **160.000,00**;
- che è stato istituito un apposito conto di tesoreria intestato all'O.S.L., per la gestione del dissesto;
- che, sulla scorta della dichiarazione in data 22/11/2019 del suddetto responsabile, non vi sono quote di mutui residue e disponibili in quanto corrispondenti ad economie accertate rispetto alle somme mutate;
- che pertanto, allo stato attuale, l'importo complessivo cui far fronte, costituito dalla massa passiva (comprensiva dei debiti asseritamente assistiti da privilegio, di quelli derivanti da prestazioni di lavoro dipendente nonché dagli oneri della liquidazione, per i quali occorre prevedere l'accantonamento nella misura del 100%, anche se solo per i secondi due è altresì obbligatorio il pagamento nella misura del 100%) e dalla stima prudenziale dei costi della procedura, può essere dettagliato come risulta dalla tabella che segue:

CATEGORIA DEBITORIA	IMPORTI
1. Importo complessivo delle istanze di ammissione alla massa passiva	406.849,98
2. Importo complessivo delle istanze ritenute da escludere (fatte salve ulteriori e più approfondite verifiche)	14.836,52
3. Importo complessivo dei residui passivi e dei debiti fuori bilancio, al netto delle partite vincolate, che hanno dato luogo ad atti o fatti di gestione sino a tutto il 31/12/2018, non contenuti nelle istanze di ammissione alla massa passiva -	1.184.163,88
4. Importo complessivo dei residui passivi pagati dal Comune di Fratte Rosa dopo il 28/3/2019 (data di dichiarazione del dissesto) e prima dell'insediamento dell'O.S.L., da rimborsare all'ente locale da parte dell'O.S.L. stesso, previa verifica e secondo percentuale di liquidazione -	65.680,75
5. Oneri della	160.000,00

liquidazione -	
TOTALE (1+3+4+5-2)	1.801.858,09

RICHIAMATI i propri provvedimenti N. 12 e N. 13 del 22/11/2019 con cui ha, rispettivamente, preso atto delle determinate del Responsabile dell'Ufficio Finanziario del Comune di Fratte Rosa e autorizzato l'accreditamento nel proprio conto di tesoreria, del fondo cassa al 31/12/2018, rettificato come per legge, e delle ulteriori somme successivamente riscosse per conto dell'O.S.L., come risultante dalla seguente tabella:

DESCRIZIONE	IMPORTI
Fondo cassa di competenza dell'O.S.L. -	148.621,65
Importi successivamente accreditati all'O.S.L. in quanto di sua competenza, riscossi dal Comune di Fratte Rosa per suo conto	113.732,14
TOTALE	262.353,79

RILEVATO CHE, PERTANTO, il fabbisogno della c.d. "procedura ordinaria", sulla base di informazioni certe o ragionevolmente ipotizzabili, è quello risultante dal prospetto che segue:

DESCRIZIONI	IMPORTI
massa passiva e costi della procedura	1.801.858,09
Fondo cassa e somme di competenza dell'O.S.L. a oggi riconosciute e delle quali ha preso atto -	262.353,79
Differenza (fabbisogno della c.d. "procedura ordinaria")	1.539.504,30

EVIDENZIATO, IN MERITO

- Che, sulla base della comunicazione del Resp. Dell'Ufficio Finanziario dell'Ente, risultano residui attivi da riscuotere, di competenza della gestione di liquidazione del dissesto per euro 473.549,39;
- che è in corso un'intensa attività di accertamento di tributi comunali, che verrà ulteriormente promossa e potenziata, che riguarda segnatamente l'I.M.U. e la T.A.R.I.;
- che sono in corso iniziative legali per la riscossione degli affitti di alcuni immobili di proprietà comunale, per il periodo di competenza dell'O.S.L. (cfr. allegata relazione dell'Avv. Grestini);
- che è stata affidata, al concessionario Andreani Tributi S.R.L. di Macerata, l'attività di riscossione coattiva dei tributi comunali, tra i quali quelli di competenza dell'O.S.L.;
- che il Comune di Fratte Rosa è proprietario di alcuni immobili (cfr. allegato elenco comprendente i relativi valori di mercato), alcuni dei quali afferenti al patrimonio disponibile e non indispensabili per i fini dell'ente, che l'O.S.L. potrebbe alienare per incrementare la massa attiva ma che, vuoi per l'attuale situazione del mercato immobiliare e vuoi per il fatto che sono occupati con difficili condizioni per il rilascio, non paiono costituire un

strumento efficace per reperire liquidità idonee al tempestivo soddisfacimento delle ragioni dei creditori

- che, quindi, nessuna di queste possibili entrate è certa - sia per l'ammontare che per i tempi di acquisizione - e non vi si può fare affidamento per far fronte agli impegni della procedura.

ATTESO, QUINDI,

- Che l'entità del fabbisogno della procedura non si appalesa tale da potersi gestire con i mezzi "ordinari" e per gli "interi importi".
- Che questo O.S.L. ritiene ricorrano (anche e soprattutto) le condizioni poste dall'art. 258 del T.U.E.L., indicate nelle premesse, per far propendere, considerati anche gli ulteriori elementi di valutazione esposti qui di seguito, per soluzioni alternative alla procedura ordinaria e cioè, nello specifico, alla "procedura semplificata" prevista dallo stesso art. 258.
- che in caso di adesione a tale procedura "L'organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommaria delibazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione. A tal fine propone individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero, la transazione da accettare entro un termine prefissato comunque non superiore a 30 giorni. Ricevuta l'accettazione, l'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento nei trenta giorni successivi."
- Che l'adozione di questa procedura comporterebbe, quindi, mediamente, l'abbattimento del 50% dell'importo complessivo spettante ai creditori chirografari (e la possibilità di un analogo abbattimento dei crediti privilegiati, eccettuate le retribuzioni per lavoro subordinato e prestazioni equiparate nonché gli oneri della liquidazione), per un importo stimato di euro 574.670,36 (i crediti chirografari ammontano infatti al doppio di quest'ultimo importo) il che rideterminerebbe il

fabbisogno della "procedura semplificata" in euro **964.833,94.**

- Che solo nel caso in cui si ricorra a tale procedura sarebbe possibile accedere alle fonti di finanziamento previste dall'art. 14 del D.L. n. 113/2016, convertito in L. 7/8/2016, n. 160, recante interventi per gli enti locali in crisi finanziaria, in base al quale "..... omissis ai comuni, alle province e alla città metropolitane che hanno deliberato il dissesto finanziario a far data dal 1/6/2016 e sino al 31/12/2019 e che hanno aderito alla procedura semplificata, di cui al richiamato art. 258 (del T.U.E.L.), è attribuita, previa istanza dell'ente interessato, un'anticipazione sino all'importo massimo annuo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria, per il pagamento dei debiti ammessi con le modalità di cui all'anzidetto art. 258, nei limiti dell'anticipazione erogata. L'anticipazione è ripartita, nei limiti della massa passiva censita, in base ad una quota pro capite determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente

alla dichiarazione di dissesto secondo i dati forniti dall'Istat, ed è concessa con decreto annuale non regolamentare del Ministero dell'Interno nel limite di 150 milioni di euro per ciascun anno, a valere sulla dotazione del fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18/8/2000,n.267.

L'importo attribuito è erogato all'ente locale il quale è tenuto a metterlo a disposizione dell'organo straordinario di liquidazione entro trenta giorni. L'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento dei debiti ammessi, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro novanta giorni dalla disponibilità delle risorse. La restituzione dell'anticipazione è effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di venti anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è erogata la medesima anticipazione, mediante operazione di girofondi sull'apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell'Interno. Il tasso d'interesse da applicare alle suddette anticipazioni sarà determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione con comunicato del Direttore Generale del Tesoro da emanare e pubblicare sul sito internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'Interno, con relativo versamento sulla predetta contabilità speciale".

- Che l'adesione o meno alla procedura deve essere espressa dalla Giunta Municipale entro trenta giorni dalla proposta e che l'eventuale diniego dovrà essere motivato e dovranno essere indicate le modalità con le quali l'amministrazione comunale intenda far fronte alla massa passiva.
- Che in base al quinto comma del citato art. 258 del T.U.E.L., l'adozione della procedura semplificata fa venire meno l'obbligo di predisposizione del piano di rilevazione.
- Che, in caso di adesione a detta procedura, *"L'organo straordinario di liquidazione accantona l'importo del 50 per cento dei debiti per i quali non è stata accettata la transazione. L'accantonamento è elevato al 100 per cento per i debiti assistiti da privilegio."*
- Che, sempre in caso di adesione alla procedura, *"è restituita all'ente locale dissestato la quota di risorse finanziarie liquide dallo stesso messe a disposizione, esuberanti rispetto alle necessità della liquidazione dopo il pagamento dei debiti."*
- Che sia la Corte dei Conti – Sezione Autonomie (cfr. in particolare la deliberazione n. 13/SEZAUT/2012/FRG e la deliberazione n. 14 SEZAUT/2009/IADC) che il Ministero dell'Interno (cfr. lo studio pubblicato sul proprio sito internet, nella sezione dedicata alla Direzione Centrale della Finanza Locale nell'aprile 2010), hanno fatto rilevare l'efficacia risolutiva della procedura semplificata, il fatto che essa eviti ulteriori richieste da parte del creditore che vi aderisce e il consistente risparmio dei tempi di soddisfacimento delle ragioni creditorie e di risorse all'uopo necessarie.
- Che in base al citato art. 258 del TUEL, l'adesione alla procedura semplificata da parte del Comune di Fratte Rosa comporterà l'impegno di garantire all'O.S.L. risorse finanziarie liquide per un importo almeno pari al fabbisogno stimato sopra riportato, salve successive rideterminazioni (anche ricorrendo alle fonti di finanziamento sopraccitate).

- Che in caso di mancata adesione alla procedura semplificata di cui al più volte citato art. 258 del T.U.E.L., lo scrivente O.S.L., in ossequio al vigente quadro normativo di riferimento, dovrà procedere con la c.d. "procedura ordinaria" prevista dall'art. 256 e seguenti del T.U.E.L., che prevede il deposito al Ministero dell'Interno del piano di rilevazione, l'approvazione del piano di estinzione con il pagamento delle passività fino alla concorrenza della massa attiva realizzata. La parte non coperta dovrà essere posta a carico dei futuri bilanci dell'Ente locale ed essere ripianata anche mediante l'adozione di piani di impegno pluriennali.

RITENUTO

- che in base ai principi di efficacia, efficienza ed economicità cui si deve ispirare l'attività amministrativa, lo scrivente O.S.L. deve contemperare l'esigenza di risanamento dell'ente e le legittime aspettative dei creditori e che l'adozione della procedura semplificata garantisce il raggiungimento di tali obiettivi;
- che appare pertanto utile, necessario, opportuno e conveniente per tutti i soggetti coinvolti, adottare la procedura semplificata proponendo periodicamente le transazioni, limitatamente ai debiti certi, liquidi ed esigibili caratterizzati dai requisiti di ammissibilità previsti dalla normativa e che verranno via via definiti, pur evidenziando che spetta all'Amministrazione Comunale la decisione di optare per le modalità di accertamento e liquidazione di cui al richiamato art. 258 TUEL, mettendo conseguentemente a disposizione dell'O.S.L. le risorse finanziarie all'uopo necessarie;

D E T E R M I N A

- 1) Di proporre alla Giunta del Comune di Fratte Rosa, l'adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.), con gli effetti specificati nelle premesse, che formano parte integrante della presente determina.
- 2) Di richiamare l'attenzione del citato organo comunale, sul fatto che:
 - la relativa deliberazione dovrà essere adottata nel prescritto termine di trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento;
 - l'adozione della procedura comporta l'impegno per il Comune di Fratte Rosa di mettere a disposizione le risorse finanziarie necessarie alla liquidazione, con copertura di almeno il 50% dei debiti chirografari e del 100% di quelli assistiti da privilegio o relativi alle spese della liquidazione (anche mediante ricorso all'anticipazione specificata nelle premesse);
 - un'eventuale deliberazione contraria comporta l'obbligo di motivazione e d'indicazione delle modalità con le quali l'amministrazione comunale intenda far fronte alla massa passiva.
- 3) Di incaricare la Sig.ra Silviotti Caterina, funzionario addetto alla Segreteria Comunale nonché facente parte del gruppo di lavoro a supporto dell'attività commissariale, di comunicare il presente provvedimento:
 - Al Sig. Sindaco del Comune di Fratte Rosa;
 - Agli altri Sigg.ri Componenti della Giunta Comunale;
 - Al Responsabile dell'Area Finanziaria dell'Ente;
 - Al Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale della Finanza Locale;

Decreto @ n.15 del 29-11-2019 COMUNE DI FRATTE ROSA

- Al Sig. Prefetto della Provincia di Pesaro e Urbino;
- Alla Corte dei Conti - Sezione Regionale di controllo per le Marche.

La presente determinazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4, sesto comma, del D.P.R. 378/1993 e verrà pubblicata, con i consueti mezzi, sempre a cura della Sig.ra Silviotti.

Fratte Rosa, addì 29 novembre 2019

IL COMMISSARIO STR. DI LIQUID.
f.to Dott. Riccardo Sgalla

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI
LIQUIDAZIONE
F.to Dott.Riccardo Sgalla

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicazione n. 471

Del suesteso decreto viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal
29-11-2019 al 14-12-2019
Lì 29-11-2019

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to SILVIOTTI CATERINA

Copia conforme all'originale.
Lì 29-11-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
RANOCCHI DOTT.SSA SABRINA